

Roma, 14 maggio 2004

Circolare n.48/2004

Oggetto: Lavoro – Albo delle agenzie per il lavoro – D.M. 23.12.2003, su G.U. n.52 del 3.3.2004.

Il decreto in oggetto ha dettato le modalità attuative dell'*Albo delle agenzie per il lavoro* previsto dalla *legge Biagi* (DLGVO n. 276/2003) nel quadro del processo di privatizzazione del collocamento.

Come è noto, attraverso l'iscrizione all'Albo, la cui operatività è subordinata ad un ulteriore provvedimento che dovrà fissare i requisiti professionali e organizzativi dei richiedenti, potrà essere svolta da soggetti privati una serie di attività come la somministrazione di manodopera (ex lavoro interinale), l'intermediazione, la ricerca e la selezione di personale, ecc.

Al vertice del nuovo assetto ci saranno le agenzie di somministrazione le quali potranno *affittare* manodopera anche a tempo indeterminato, nonché svolgere qualsiasi altra attività che favorisca l'incontro tra domanda e offerta di lavoro; per l'esercizio di tali agenzie sono previsti requisiti stringenti tra cui un capitale di almeno 600 mila euro, un deposito cauzionale di almeno 350 mila euro e un ambito di attività su almeno quattro regioni. Un ruolo significativo sarà riconosciuto anche alle associazioni di categoria (nazionali o territoriali) le quali, previa iscrizione all'Albo in questione, potranno essere autorizzate a svolgere attività di intermediazione comprendente, tra l'altro, la raccolta di curricula, la preselezione, la costituzione di banche dati, l'orientamento professionale, la progettazione e lo svolgimento di attività formative.

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.124/2003
Allegato uno
M/t

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

G.U. n.52 del 3.3.2004 (fonte Guritel)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 23 dicembre 2003

Modalità di presentazione delle richieste di autorizzazione per l'iscrizione all'Albo delle agenzie per il lavoro.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Decreta:

Titolo I

Albo delle agenzie per il lavoro

Art. 1.

Istituzione dell'Albo delle agenzie per il lavoro

1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, di seguito denominato: «decreto legislativo», l'Albo informatico delle agenzie per il lavoro, affidato alla responsabilità del direttore generale della Direzione generale per l'impiego, l'orientamento e la formazione.

2. L'iscrizione all'Albo informatico delle agenzie è subordinata alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 4, 5 e 6 del decreto legislativo.

Art. 2.

Articolazione dell'Albo

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo, l'Albo è articolato nelle seguenti cinque sezioni:

sezione I) - agenzie di somministrazione di lavoro di tipo c.d. generalista, abilitate allo svolgimento di tutte le attività di cui all'art. 20 del decreto legislativo;

sezione II) - agenzie di somministrazione di lavoro di tipo c.d. specialista, abilitate allo svolgimento di una delle attività specifiche di cui all'art. 20, comma 3, lettere da a) a h) del decreto legislativo;

sezione III) - agenzie di intermediazione;

sezione IV) - agenzie di ricerca e selezione del personale;

sezione V) - agenzie di supporto alla ricollocazione professionale.

2. Le sezioni III, IV e V constano di una apposita sub-sezione regionale, ai sensi di quanto previsto dai commi 6, 7 e 8 dell'art. 6 del decreto legislativo.

3. Nella sub-sezione di cui al comma 2, articolata per regione secondo le modalità e le procedure di cui all'art. 6, comma 8, del decreto legislativo, sono iscritte le agenzie abilitate allo

svolgimento delle attivita' di cui all'art. 2, comma 1, lettere b), c), d) del medesimo decreto legislativo, su base esclusivamente regionale.

Art. 3.

Tenuta dell'Albo

1. La Direzione generale per l'impiego, l'orientamento e la formazione, di seguito denominata: «Direzione», provvede alla tenuta dell'Albo, alla acquisizione delle domande di iscrizione e alla documentazione prescritta e rilascia, a richiesta, certificato di iscrizione all'Albo.

2. Qualunque persona che abbia un interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti puo' chiedere di visionare, tramite proprio rappresentante legale e previa richiesta per iscritto al direttore generale della Direzione, il fascicolo in cui e' conservata la documentazione richiesta dalla legge e dal presente regolamento di ciascuna agenzia autorizzata.

Titolo II

Procedure di autorizzazione

Art. 4.

Iscrizione all'Albo

1. L'iscrizione all'Albo informatico delle agenzie avviene previa presentazione della richiesta mediante lettera raccomandata, corredata da un floppy-disk nel quale e' riprodotta tutta la documentazione. La richiesta deve essere sottoscritta dal rappresentante legale e formulata su appositi formulari, allegati al presente decreto.

2. L'iscrizione e' subordinata alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 4, 5 e 6 del decreto legislativo e di ogni altro adempimento previsto da norme di legge e di regolamento. In attesa della definitiva messa a regime del sistema, l'iscrizione all'Albo, con riferimento al requisito di cui all'art. 5, comma 1, lettera f), del predetto decreto legislativo e' subordinata alla dichiarazione del rappresentante legale che l'agenzia provvedera' tempestivamente alla interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro di cui all'art. 15 del medesimo decreto legislativo, attraverso il raccordo con uno o piu' nodi regionali.

3. Il direttore generale della Direzione autorizza l'iscrizione all'Albo, che sara' ordinato secondo una progressione alfabetica.

4. L'iscrizione alla sezione I dell'Albo comporta automaticamente l'iscrizione della agenzia alle sezioni III, IV e V. L'iscrizione alla sezione III dell'Albo comporta automaticamente l'iscrizione della agenzia alle sezioni IV e V.

5. Per l'esercizio delle attivita' di cui all'art. 20, comma 3, lettere da a) ad h) del decreto legislativo, le agenzie di somministrazione di lavoro di tipo specialista che intendano svolgere piu' attivita' devono richiedere una autorizzazione distinta corrispondente a ogni singola lettera di cui all'art. 20 appena citato. Per ognuna di queste singole autorizzazioni e' richiesto il rispetto delle condizioni di legge per l'abilitazione alla somministrazione di tipo specialista.

Art. 5.

Autorizzazione provvisoria

1. Contestualmente alla richiesta di iscrizione all'Albo, i soggetti interessati debbono richiedere l'autorizzazione provvisoria all'esercizio delle attivita' per le quali viene fatta richiesta di autorizzazione.

2. Ai fini del rilascio della autorizzazione provvisoria i soggetti interessati predispongono un documento analitico dal quale si evinca che l'agenzia dispone di una organizzazione tecnico-professionale idonea allo svolgimento della specifica attivita' di cui si richiede l'autorizzazione, indicando le unita' organizzative, dislocate territorialmente, nonche' l'organico.

3. Per le agenzie di somministrazione di tipo generalista e per le agenzie di intermediazione la verifica della prevalenza dell'oggetto sociale andra' effettuata a consuntivo, decorso il biennio di autorizzazione provvisoria, sulla base dei dati di contabilita' analitica che devono essere desumibili da ogni unita' operativa.

4. Salvo esito negativo del procedimento, l'autorizzazione provvisoria deve essere rilasciata entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorsi inutilmente i termini previsti, la domanda di autorizzazione si intende accettata.

Art. 6.

Autorizzazione a tempo indeterminato

1. Decorsi due anni, su richiesta del soggetto autorizzato, entro i novanta giorni successivi il direttore generale della Direzione rilascia l'autorizzazione a tempo indeterminato subordinatamente alla verifica del corretto andamento della attivita' svolta. In attesa del rilascio o del diniego dell'autorizzazione a tempo indeterminato, l'autorizzazione provvisoria si intende prorogata.

2. Ai fini del rilascio della autorizzazione a tempo indeterminato i soggetti abilitati predispongono una relazione analitica della attivita' svolta nel corso del biennio precedente, secondo apposito formulario predisposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e presentano la documentazione idonea allo scopo.

3. Ai fini della verifica dell'oggetto sociale il concetto di prevalenza, da verificarsi a consuntivo decorso il primo biennio di attivita', va inteso in senso strettamente quantitativo, nel senso che l'attivita' oggetto di autorizzazione deve riguardare almeno il 50,1 per cento delle attivita' della agenzia svolte nell'arco dei ventiquattro mesi.

4. Una volta concessa l'autorizzazione a tempo indeterminato, la verifica dell'oggetto sociale prevalente, anche se non esclusivo, verra' effettuata di biennio in biennio, sulla base dei dati di contabilita' analitica che devono essere desumibili da ogni unita' operativa, ai sensi del comma 3.

5. L'autorizzazione definitiva non puo' essere concessa ai soggetti in possesso di autorizzazione provvisoria che non abbiano svolto, o che abbiano svolto con carattere saltuario o intermittente, l'attivita' o le attivita' per le quali sono direttamente autorizzati.

6. Salvo esito negativo del procedimento, decorsi inutilmente i termini previsti dal comma 1, la domanda di autorizzazione a tempo indeterminato si intende accettata.

Art. 7.

Sospensione e revoca della autorizzazione

1. Il direttore generale della Direzione sospende, dandone comunicazione all'agenzia, l'autorizzazione provvisoria o definitiva, per i soggetti che risultino non avere ottemperato agli adempimenti

previsti dal decreto legislativo, dalle norme ordinarie sul collocamento e dalla regolamentazione attuativa emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. La Direzione vigila, anche attraverso gli organi periferici del Ministero, al fine di verificare periodicamente la regolare contribuzione ai fondi per la formazione e l'integrazione del reddito di cui all'art. 12 del decreto legislativo, il regolare versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e il rispetto degli obblighi previsti dal contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro applicabile.

3. La Direzione informa l'agenzia interessata delle eventuali irregolarità riscontrate nell'esercizio dei compiti di vigilanza, ed assegna un termine non inferiore a trenta giorni affinché l'agenzia medesima provveda a sanare le irregolarità riscontrate o a fornire eventuali chiarimenti.

4. Ove l'agenzia non dimostri di essersi adeguata a quanto richiesto, entro il termine di sessanta giorni, ovvero i chiarimenti vengano ritenuti insufficienti, il direttore generale per l'impiego dispone la cancellazione dall'Albo e la revoca definitiva dell'autorizzazione.

Art. 8.

Competenze professionali e struttura organizzativa

1. Le agenzie per il lavoro devono disporre di locali idonei allo specifico uso e disporre di adeguate competenze professionali, dimostrabili per titoli o per specifiche esperienze nel settore delle risorse umane o nelle relazioni industriali, secondo quanto disposto, con decreto, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza Stato, regioni e province autonome e sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera c) del decreto legislativo.

Art. 9.

Comunicazioni

1. Il direttore generale della Direzione provvede a comunicare tempestivamente agli interessati, a mezzo telematico o con raccomandata, l'autorizzazione provvisoria all'esecuzione delle attività e l'iscrizione all'Albo o il provvedimento negativo e ne dispone, ove vengano meno i requisiti di legge, la cancellazione d'ufficio.

2. Le agenzie autorizzate comunicano alla autorità concedente, nonché alle regioni e alle province autonome competenti, gli spostamenti di sede, l'apertura di filiali o succursali, la cessazione della attività e hanno l'obbligo di fornire alla autorità concedente tutte le informazioni da questa richieste.

Art. 10.

Divieto di transazione commerciale

1. L'autorizzazione, sia essa a tempo indeterminato o provvisoria, non può essere oggetto di transazione commerciale.

2. È vietato il ricorso a figure contrattuali, tipiche o atipiche, attraverso cui realizzare, anche a titolo non oneroso, qualsivoglia forma di trasferimento o concessione della autorizzazione ottenuta a favore di soggetti terzi, siano essi persone fisiche o giuridiche. È altresì vietato il ricorso a contratti di natura commerciale con cui viene ceduta a terzi parte della attività oggetto di autorizzazione compresa l'attività di commercializzazione.

3. Il trasferimento d'azienda o la fusione comportano, in caso di conferimento in nuova o diversa società non autorizzata a tempo indeterminato, il venir meno della autorizzazione e la necessità, per la costituenda agenzia, di ottenere una autorizzazione provvisoria.

Titolo III

Disposizioni di raccordo e regimi particolari di autorizzazione

Art. 11.

Disposizioni di raccordo

1. Le agenzie già in possesso di autorizzazione a tempo indeterminato per l'esercizio della attività di fornitura di lavoro temporaneo di cui agli articoli da 1 a 11 della legge 24 giugno 1997, n. 196, ovvero per l'esercizio della attività di intermediazione ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, possono richiedere direttamente l'autorizzazione a tempo indeterminato per lo svolgimento, rispettivamente, delle attività di somministrazione di lavoro ovvero di intermediazione, subordinatamente alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 4, 5 e 6 del decreto legislativo e di ogni altro adempimento previsto da norme di legge e di regolamento. Con particolare riferimento alle agenzie di fornitura di lavoro temporaneo, ai fini della concessione della autorizzazione a tempo indeterminato l'Ufficio centrale per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori verifica la regolare contribuzione ai fondi per la formazione di cui all'art. 5 della legge 24 giugno 1997, n. 196, il regolare versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, per il tramite dell'INPS, e il rispetto degli obblighi previsti dal contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro applicabile.

2. In attesa della autorizzazione a tempo indeterminato, alle agenzie di fornitura di lavoro temporaneo che abbiano presentato apposita richiesta di autorizzazione alla somministrazione di lavoro e' consentito operare ai sensi degli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo. Ottenuta l'autorizzazione alla somministrazione di lavoro viene meno l'obbligo di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, di inclusione nella denominazione sociale della dicitura «società di fornitura di lavoro temporaneo».

3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato può essere concluso, ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 86, comma 3, del decreto legislativo, per soddisfare esigenze temporanee nei casi previsti dalle clausole dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) della legge 24 giugno 1997, n. 196, nonché, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del decreto legislativo, a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore, a condizione che l'impresa di fornitura di lavoro temporaneo abbia presentato la richiesta di autorizzazione alla somministrazione di lavoro in ottemperanza alle norme del presente decreto.

4. Per le imprese di fornitura di lavoro temporaneo in possesso della autorizzazione provvisoria di cui all'art. 2, comma 1, della legge 24 giugno 1997, n. 196, il termine di due anni di cui all'art.

4, comma 2, del decreto legislativo, decorre dalla data di rilascio di tale autorizzazione.

5. Le società di ricerca e selezione del personale o di supporto alla ricollocazione professionale che hanno presentato domanda di accreditamento secondo la normativa previgente di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 469 del 1997, come modificato dall'art. 117, commi 3 e 4, della legge n. 388 del 2000, devono presentare la domanda di autorizzazione provvisoria di cui all'art. 5 del presente decreto, secondo lo schema di domanda allegato e producendo la relativa documentazione.

Art. 12.

Regimi particolari di autorizzazione

1. Fermi restando i regimi di accreditamento regionali e l'obbligo di interconnessione alla borsa continua nazionale del lavoro, le università pubbliche e private, comprese le fondazioni universitarie di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo, non necessitano di provvedimento autorizzatorio purché l'attività di intermediazione sia svolta senza fini di lucro. L'autorizzazione è per ogni singola università o fondazione e non può essere ceduta o concessa ad altro soggetto, neppure nella forma del consorzio di università o di fondazioni. L'autorizzazione di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo non comportando l'iscrizione all'Albo delle agenzie di lavoro, non si estende alle attività di ricerca e selezione e di ricollocamento professionale.

2. Per i soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo, l'autorizzazione è individuale e non può essere ceduta o concessa ad altro soggetto, neppure nella forma del consorzio di comuni, camere di commercio o istituti di scuola secondaria di secondo grado.

3. Con riferimento alle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, i regimi particolari di autorizzazione di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo riguardano unicamente le associazioni che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro. Per le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro la richiesta di iscrizione è prevista con riferimento alla sezione regionale dell'albo di cui all'art. 2.

4. Ai fini delle autorizzazioni di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo, le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro, le associazioni dotate di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o aventi come oggetto sociale la tutela e l'assistenza delle attività imprenditoriali, del lavoro o delle disabilità nonché gli enti bilaterali devono presentare adeguata documentazione comprovante tutti i requisiti necessari.

Art. 13.

Consulenti del lavoro

1. Ai fini della disposizione di cui all'art. 6, comma 4, del decreto legislativo, i consulenti del lavoro possono essere delegati dalla Fondazione abilitata alla attività di intermediazione a svolgere, in nome e per conto della Fondazione stessa, tutte le azioni necessarie alla attività di intermediazione, nonché tutte le azioni a essa collegabili.

2. Ogni studio professionale deve mettere a disposizione uno spazio dedicabile, anche in via non esclusiva, alla attività di intermediazione. Tale spazio dovrà garantire l'assoluta privacy dei contatti tra consulente e persone interessate, nonché l'accesso ai disabili ai sensi della normativa vigente.

3. Ai fini della autorizzazione alla attività di intermediazione, il Consiglio nazionale dell'ordine, per il tramite della Fondazione, vigila affinché i consulenti interessati alla attività di intermediazione diano adeguata garanzia di svolgere tale ruolo nel rispetto delle norme di legge e deontologiche.

Art. 14.

Integrazione di autorizzazione

1. I soggetti, in possesso di autorizzazione definitiva o provvisoria allo svolgimento di attività di ricerca e selezione o ricollocazione professionale possono fare richiesta di autorizzazione allo svolgimento delle attività di intermediazione e alla contestuale iscrizione nella sezione III dell'albo di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo, previa acquisizione dei requisiti tecnici, finanziari e professionali richiesti per lo svolgimento di tale attività anche mediante integrazione di quelli già da loro posseduti.

2. Attraverso tale integrazione è possibile pervenire sia ai requisiti richiesti per lo svolgimento della attività sull'intero territorio nazionale sia a quelli richiesti per lo svolgimento di tale attività con esclusivo riferimento all'ambito regionale come previsto dall'art. 6, comma 6, del decreto legislativo.

3. In caso di integrazione, l'oggetto sociale prevalente della agenzia che ne fa richiesta, diverrà, contestualmente, l'esercizio dell'attività di intermediazione così come definita dall'art. 2 comma 1, lettera b), del decreto legislativo.

4. In tale caso per detti soggetti trovano applicazione tutte le norme previste dal decreto legislativo, per l'attività di intermediazione.

Art. 15.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto entrerà in vigore contestualmente al decreto di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo.

2. Le agenzie di fornitura di lavoro temporaneo autorizzate ai sensi dell'art. 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196, ovvero per l'esercizio della attività di intermediazione ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, hanno sessanta giorni di tempo dalla entrata in vigore del presente decreto per richiedere l'autorizzazione all'attività di somministrazione di lavoro o di intermediazione di lavoro. Decorso inutilmente detto termine le precedenti autorizzazioni sono revocate di diritto.

3. Le società di ricerca e selezione del personale o di supporto alla ricollocazione professionale già accreditate secondo la normativa previgente di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 469 del 1997, come modificato dall'art. 117, commi 3 e 4, della legge n. 388 del 2000, devono presentare la domanda di autorizzazione provvisoria di cui all'art. 5 del presente decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente medesimo decreto. Decorso inutilmente detto termine i precedenti accreditamenti cessano di avere efficacia.

Roma, 23 dicembre 2003

Il Ministro: Maroni

Allegato I

MODULO DI RICHIESTA
di autorizzazione provvisoria allo svolgimento
di tutte le attivita' di somministrazione di lavoro
(Art. 4, comma lettera a) del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276)

AL MINISTERO DEL LAVORO E P.S.
DIR. GEN. IMPIEGO
Via Fornovo 8
00192 Roma

L'Agenzia per il Lavoro, con sede
in Comune di Provincia di
di, Regione, Stato

Chiede

l'autorizzazione provvisoria, ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, allo svolgimento di tutte le attivita' di somministrazione
di cui all'art. 20 del decreto legislativo medesimo.

A tal fine fornisce i seguenti dati:

- 1) data di costituzione
- 2) estremi della iscrizione al registro delle imprese: n.
data prov. (o copia della
ricevuta di richiesta di iscrizione)
- 3) capitale sociale versato.....
al
- 4) deposito cauzionale
- 5) sede legale
- 6) sedi operative
- 7) cognome, nome e indirizzo del legale rappresentante
- 8) (per le cooperative di produzione e lavoro) e' in possesso dei
requisiti previsti dall'art. 5, comma 2, lettera e) del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276
- 9) numero dei lavoratori dipendenti
- 10) numero di collaboratori a progetto
- 11) numero soci iscritti nel libro soci
- 12) socio sovventore (fondo mutualistico di cui agli artt. 11 e 12
della legge 31.1.92, n. 59)

Si dichiara che l'agenzia provvedera' tempestivamente alla
interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro di cui
all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
attraverso il raccordo con uno o piu' nodi regionali, nei tempi e con
le modalita' stabilite dalla relativa normativa di attuazione.

Unitamente alla presente domanda si unisce la richiesta di
iscrizione all'albo delle Agenzie per il lavoro, sezione I (art. 4,
comma 1, lett. a), decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.)

Si allega la seguente documentazione:

(in duplice copia di cui una in originale od autentica)

- copia dell'atto costitutivo;
- copia dello statuto e delle eventuali successive modificazioni
deliberate nonche' copia della richiesta di iscrizione di queste
ultime, sino al giorno di presentazione della domanda;
- programma articolato dal quale si evinca che l'agenzia dispone di
una organizzazione tecnico-professionale idonea allo svolgimento
della specifica attivita' di cui si richiede l'autorizzazione,
indicando le unita' organizzative, dislocate territorialmente,
nonche' l'organico, secondo quanto previsto dal DM
emanato ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. c) del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
- elenco nominativo degli amministratori, dei sindaci e dei
direttori in carica, con l'indicazione degli amministratori e
dirigenti che hanno la rappresentanza dell'Agenzia e delle altre
persone che in forza di mandato generale hanno la firma sociale;
- certificato di nascita e certificato generale, rilasciato dal
casellario giudiziale, degli amministratori, dei direttori
generali e dei dirigenti muniti di rappresentanza;
- documentazione attestante la disposizione del deposito cauzionale
di cui all'art. 5, comma 2, lett. c) del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276;
- certificato di iscrizione al registro delle imprese di cui al DPR
7.12.1985, n. 581, rilasciato in data non anteriore a 3 mesi
ovvero copia della ricevuta di richiesta di iscrizione.

Data

FIRMA AUTENTICA
DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
(ai sensi dell'art. 20
della legge 4/1/1968, n. 15)

Note

- compilare a macchina o a carattere stampatello
- la domanda deve essere presentata in duplice copia, di cui un
originale in bollo.

SCHEMA DI DOMANDA
di iscrizione all'Albo delle Agenzie per il Lavoro

Sezione I

AL MINISTERO LAVORO E PS.

DIR. GEN. IMPIEGO
Via Fornovo, 8 - Roma
00192 Roma

L'Agenzia per il Lavoro
con sede in
Comune di
Provincia di
Regione
Stato

Chiede

di essere iscritta all'Albo delle Agenzie per il Lavoro, Sezione I, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

La presente domanda viene allegata alla richiesta di autorizzazione provvisoria alla somministrazione di lavoro ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a) e comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Data

FIRMA AUTENTICA
DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
(ai sensi dell'art. 20
della legge 4/1/1968, n. 15)

Note

- Compilare a macchina o a carattere stampatello
- La domanda deve essere presentata in duplice copia, di cui un originale in bollo.

MODULO DI RICHIESTA
di autorizzazione provvisoria allo svolgimento
di una delle attività di somministrazione
di lavoro a tempo indeterminato
(Art. 4, comma 1, lettera b) del
d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276)

AL MINISTERO DEL LAVORO E P.S.
DIR. GEN. IMPIEGO
Via Forno 8
00192 Roma

L'Agenzia per il Lavoro,
con sede in
Comune di
Provincia di
Regione,
Stato

Chiede

l'autorizzazione provvisoria, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, alla somministrazione di lavoro a tempo indeterminato di cui all'art. 20, comma 3, lettera....., del decreto legislativo medesimo.

A tal fine fornisce i seguenti dati:

- 1) data di costituzione
- 2) estremi della iscrizione al registro delle imprese: n.
data prov. (o copia della ricevuta
di richiesta di iscrizione)
- 3) capitale sociale versato
al
- 4) deposito cauzionale
- 5) sede legale
- 6) sedi operative
- 7) cognome, nome e indirizzo del legale rappresentante
- 8) (per le cooperative di produzione e lavoro) e' in possesso dei
requisiti previsti dall'art. 5, comma 3, lettera d) del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276
- 9) numero dei lavoratori dipendenti
- 10) numero di collaboratori a progetto
- 11) numero soci iscritti nel libro soci
- 12) socio sovventore (fondo mutualistico di cui agli artt. 11 e 12
della legge 31.1.92, n. 59)

Si dichiara che l'agenzia provvederà tempestivamente alla interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, attraverso il raccordo con uno o più nodi regionali, nei tempi e con le modalità stabilite dalla relativa normativa di attuazione.

Unitamente alla presente domanda si unisce la richiesta di iscrizione all'albo delle Agenzie per il lavoro, sezione II (art. 4, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.)

Si allega la seguente documentazione:

- (in duplice copia di cui una in originale od autentica)
- copia dell'atto costitutivo;
 - copia dello statuto e delle eventuali successive modificazioni deliberate nonché copia della richiesta di iscrizione di queste ultime, sino al giorno di presentazione della domanda;
 - programma articolato dal quale si evinca che l'agenzia dispone di una organizzazione tecnico-professionale idonea allo svolgimento della specifica attività di cui si richiede l'autorizzazione, indicando le unità organizzative, dislocate territorialmente, nonché l'organico, secondo quanto previsto dal DM emanato ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. c) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
 - elenco nominativo degli amministratori, dei sindaci e dei direttori in carica, con l'indicazione degli amministratori e dirigenti che hanno la rappresentanza dell'Agenzia e delle altre persone che in forza di mandato generale hanno la firma sociale;
 - certificato di nascita e certificato generale, rilasciato dal casellario giudiziale, degli amministratori, dei direttori generali e dei dirigenti muniti di rappresentanza;
 - documentazione attestante la disposizione del deposito cauzionale di cui all'art. 5, comma 3, lett. b) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
 - certificato di iscrizione al registro delle imprese di cui al DPR 7.12.1985, n. 581, rilasciato in data non anteriore a 3 mesi ovvero copia della ricevuta di richiesta di iscrizione.

Data

FIRMA AUTENTICA
DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
(ai sensi dell'art. 20
della legge 4/1/1968, n. 15)

Note

- compilare a macchina o a carattere stampatello
- la domanda deve essere presentata in duplice copia, di cui un originale in bollo.

SCHEMA DI DOMANDA
di iscrizione all'Albo delle Agenzie per il Lavoro
Sezione II

AL MINISTERO LAVORO E P.S.

DIR. GEN. IMPIEGO
Via Fornovo, 8
00192 Roma

L'Agenzia per il Lavoro
con sede in
Comune di
Provincia di
Regione
Stato

Chiede

di essere iscritta all'Albo delle Agenzie per il Lavoro, Sezione II, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

La presente domanda viene allegata alla richiesta di autorizzazione provvisoria alla somministrazione di lavoro ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b) e comma 2, del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

Data

FIRMA AUTENTICA
DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
(ai sensi dell'art. 20
della legge 4/1/1968, n. 15)

Note

- Compilare a macchina o a carattere stampatello
- La domanda deve essere presentata in duplice copia, di cui un originale in bollo.

MODULO DI RICHIESTA
di autorizzazione provvisoria alla intermediazione di lavoro
(Art. 4, comma 1, lettera c)
del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276)

AL MINISTERO DEL LAVORO E P.S.

DIR. GEN. IMPIEGO
Via Forno, 8
00192 Roma

L'Agenzia per il Lavoro, con sede
in Comune di Provincia
di, Regione,
Stato

Chiede

l'autorizzazione provvisoria, ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, allo svolgimento dell'attivita' di intermediazione di cui al
decreto legislativo medesimo.

A tal fine fornisce i seguenti dati:

- 1) data di costituzione
- 2) estremi della iscrizione al registro delle imprese: n.
data prov. (o copia della
ricevuta di richiesta di iscrizione)
- 3) capitale sociale versato
- al
- 4) sede legale
- 5) Sedi operative
-
-
- 6) cognome, nome e indirizzo del legale rappresentante
- 7) numero dei lavoratori dipendenti
- 8) numero di collaboratori a progetto
- 9) numero soci iscritti nel libro soci

Si dichiara che l'agenzia provvedera' tempestivamente alla
interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro di cui
all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
attraverso il raccordo con uno o piu' nodi regionali, nei tempi e con
le modalita' stabilite dalla relativa normativa di attuazione.

Unitamente alla presente domanda si unisce la richiesta di
iscrizione all'albo delle Agenzie per il lavoro, sezione III (art. 4,
comma 1, lett. c), decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.)

Si allega la seguente documentazione

- a) atto costitutivo e statuto dell'Agenzia;
- b) elenco nominativo degli amministratori, dei sindaci e dei
direttori in carica, con l'indicazione degli amministratori e
dirigenti che hanno la rappresentanza dell'Agenzia e delle altre
persone che in forza di mandato generale hanno la firma sociale;
- c) certificato di nascita e certificato generale, rilasciato dal
casellario giudiziale, degli amministratori, dei direttori
generali e dei dirigenti muniti di rappresentanza;
- d) programma articolato dal quale si evinca che l'agenzia dispone di
una organizzazione tecnico-professionale idonea allo svolgimento
della specifica attivita' di cui si richiede l'autorizzazione,
indicando le unita' organizzative, dislocate territorialmente,
nonche' l'organico, secondo quanto previsto dal DM
emanato ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. c) del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
- e) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio o ricevuta di
richiesta di iscrizione per i soggetti tenuti alla stessa;
- f) relazione tecnica comprovante che il capitale versato e' non
inferiore a 50.000 Euro.

Data

FIRMA AUTENTICA
DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
(ai sensi dell'art. 20
della legge 4/1/1968, n. 15)

Note

- compilare a macchina o a carattere stampatello
- la domanda deve essere presentata in duplice copia, di cui un
originale in bollo.

SCHEMA DI DOMANDA
di iscrizione all'Albo delle Agenzie per il Lavoro
Sezione III

AL MINISTERO LAVORO E P.S.

DIR. GEN. IMPIEGO
Via Fornovo, 8
00192 Roma

L'Agenzia per il Lavoro con sede
in Comune di
Prov. di Regione
Stato

Chiede

di essere iscritta all'Albo delle Agenzie per il Lavoro, Sezione
III, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276.

La presente domanda viene allegata alla richiesta di
autorizzazione provvisoria alla intermediazione, ai sensi dell'art.
4, comma 1, lettera c) e comma 2, del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276. Data

FIRMA AUTENTICA
DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
(ai sensi dell'art. 20
della legge 4/1/1968, n. 15)

Note

- Compilare a macchina o a carattere stampatello
- La domanda deve essere presentata in duplice copia, di cui un
originale in bollo.

MODULO DI RICHIESTA
 di autorizzazione provvisoria alla ricerca e
 selezione del personale
 (Art. 4, comma 1, lettera d) del d. lgs.
 10 settembre 2003, n. 276)

AL MINISTERO DEL LAVORO E P.S.

DIR. GEN. IMPIEGO
 Via Fornovo, 8
 00192 Roma

L'Agenzia per il Lavoro, con sede
 in Comune di
 Provincia di Regione,
 Stato

Chiede

l'autorizzazione provvisoria, ai sensi e per gli effetti di cui
 all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
 276, allo svolgimento dell'attivita' di ricerca e selezione del
 personale di cui al decreto legislativo medesimo.

A tal fine fornisce i seguenti dati:

- 1) data di costituzione
- 2) estremi della iscrizione al registro delle imprese: n.
 data prov. (o copia
 della ricevuta di richiesta di iscrizione)
- 3) capitale sociale versato
 al.....
- 4) sede legale
- 5) eventuali sedi operative
- 6) cognome, nome e indirizzo del legale rappresentante
- 7) numero dei lavoratori dipendenti
- 8) numero di collaboratori a progetto
- 9) numero soci iscritti nel libro soci

Si dichiara che l'agenzia provvedera' tempestivamente alla
 interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro di cui
 all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
 attraverso il raccordo con uno o piu' nodi regionali, nei tempi e con
 le modalita' stabilite dalla relativa normativa di attuazione.

Unitamente alla presente domanda si unisce la richiesta di
 iscrizione all'albo delle Agenzie per il lavoro, sezione IV (art. 4,
 comma 1, lett. d), decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.)

Si allega la seguente documentazione

- a) atto costitutivo e statuto dell'Agenzia;
- b) elenco nominativo degli amministratori, dei sindaci e dei
 direttori in carica, con l'indicazione degli amministratori e
 dirigenti che hanno la rappresentanza dell'Agenzia e delle altre
 persone che in forza di mandato generale hanno la firma sociale;
- c) certificato di nascita e certificato generale, rilasciato dal
 casellario giudiziale, degli amministratori, dei direttori
 generali e dei dirigenti muniti di rappresentanza;
- d) programma articolato dal quale si evinca che l'agenzia dispone di
 una organizzazione tecnico-professionale idonea allo svolgimento
 della specifica attivita' di cui si richiede l'autorizzazione,
 indicando le eventuali unita' organizzative, dislocate
 territorialmente, nonche' l'organico, secondo quanto previsto dal
 DM emanato ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. c) del
 decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
- e) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio o ricevuta di
 richiesta di iscrizione per i soggetti tenuti alla stessa;
- f) relazione tecnica comprovante che il capitale versato e' non
 inferiore a 25.000 Euro.

Data

FIRMA AUTENTICA
 DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
 (ai sensi dell'art. 20
 della legge 4/1/1968, n. 15)

Note

- compilare a macchina o a carattere stampatello
- la domanda deve essere presentata in duplice copia, di cui un
 originale in bollo.

SCHEMA DI DOMANDA
di iscrizione all'Albo delle Agenzie per il Lavoro
Sezione IV

AL MINISTERO LAVORO E P.S.

DIR. GEN. IMPIEGO
Via Forno, 8
00192 Roma

L'Agenzia per il Lavoro con sede
in Comune di
Provincia di Regione
Stato

Chiede

di essere iscritta all'Albo delle Agenzie per il Lavoro, Sezione IV, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

La presente domanda viene allegata alla richiesta di autorizzazione provvisoria alla intermediazione, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera d) e comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Data

FIRMA AUTENTICA
DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
(ai sensi dell'art. 20
della legge 4/1/1968, n. 15)

Note

- Compilare a macchina o a carattere stampatello
- La domanda deve essere presentata in duplice copia, di cui un originale in bollo.

MODULO DI RICHIESTA
di autorizzazione provvisoria all'attivita'
di supporto alla ricollocazione professionale
(Art. 4, comma 1, lettera e)
del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276)

AL MINISTERO DEL LAVORO E P.S.

DIR. GEN. IMPIEGO
Via Fornovo, 8
00192 Roma

L'Agenzia per il Lavoro, con sede
in Comune di
Provincia di Regione,
Stato

Chiede

l'autorizzazione provvisoria, ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, allo svolgimento dell'attivita' di supporto alla ricollocazione
professionale di cui al decreto legislativo medesimo.

A tal fine fornisce i seguenti dati:

- 1) data di costituzione
- 2) estremi della iscrizione al registro delle imprese: n.
data prov. (o copia della
ricevuta di richiesta di iscrizione)
- 3) capitale sociale versato
al
- 4) sede legale
- 5) eventuali sedi operative
- 6) cognome, nome e indirizzo del legale rappresentante
- 7) numero dei lavoratori dipendenti
- 8) numero di collaboratori a progetto
- 9) numero soci iscritti nel libro soci

Si dichiara che l'agenzia provvedera' tempestivamente alla
interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro di cui
all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
attraverso il raccordo con uno o piu' nodi regionali, nei tempi e con
le modalita' stabilite dalla relativa normativa di attuazione.

Unitamente alla presente domanda si unisce la richiesta di
iscrizione all'albo delle Agenzie per il lavoro, sezione V (art. 4,
comma 1, lett. d), decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.)

Si allega la seguente documentazione

- a) atto costitutivo e statuto dell'Agenzia;
- b) elenco nominativo degli amministratori, dei sindaci e dei
direttori in carica, con l'indicazione degli amministratori e
dirigenti che hanno la rappresentanza dell'Agenzia e delle altre
persone che in forza di mandato generale hanno la firma sociale;
- c) certificato di nascita e certificato generale, rilasciato dal
casellario giudiziale, degli amministratori, dei direttori
generali e dei dirigenti muniti di rappresentanza;
- d) programma articolato dal quale si evinca che l'agenzia dispone di
una organizzazione tecnico-professionale idonea allo svolgimento
della specifica attivita' di cui si richiede l'autorizzazione,
indicando le eventuali unita' organizzative, dislocate
territorialmente, nonche' l'organico, secondo quanto previsto dal
DM emanato ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. c)
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
- e) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio o ricevuta di
richiesta di iscrizione per i soggetti tenuti alla stessa;
- f) relazione tecnica comprovante che il capitale versato e' non
inferiore a 25.000 Euro.

Data

FIRMA AUTENTICA
DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
(ai sensi dell'art. 20
della legge 4/1/1968, n. 15)

Note

- compilare a macchina o a carattere stampatello
- la domanda deve essere presentata in duplice copia, di cui un
originale in bollo.

SCHEMA DI DOMANDA
di iscrizione all'Albo delle Agenzie per il Lavoro
Sezione V

AL MINISTERO LAVORO E P.S.

DIR. GEN. IMPIEGO
Via Fornovo, 8
00192 Roma

L'Agenzia per il Lavoro con sede
in Comune di
Provincia di Regione
Stato

Chiede

di essere iscritta all'Albo delle Agenzie per il Lavoro, Sezione V, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

La presente domanda viene allegata alla richiesta di autorizzazione provvisoria all'attività di supporto alla ricollocazione professionale, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera e) e comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Data

FIRMA AUTENTICA
DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
(ai sensi dell'art. 20
della legge 4/1/1968, n. 15)

Note

- Compilare a macchina o a carattere stampatello
- La domanda deve essere presentata in duplice copia, di cui un originale in bollo.

MODULO DI RICHIESTA

di autorizzazione a tempo indeterminato allo svolgimento di tutte le attività di somministrazione di lavoro per le società di fornitura di lavoro temporaneo già autorizzate a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Art. 86, comma 6, del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276)

AL MINISTERO DEL LAVORO E P.S.
DIR. GEN. IMPIEGO
Via Fornovo, 8
00192 Roma

L'Agenzia per il Lavoro,
in possesso di autorizzazione a tempo
indeterminato per la fornitura di lavoro temporaneo n., ai
sensi dell'articolo 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196, con sede
in Comune di
Provincia di, Regione
Stato

Chiede

l'autorizzazione a tempo indeterminato allo svolgimento di tutte le attività di somministrazione di cui all'art. 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, medesimo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 86, comma 6, del decreto legislativo medesimo.

A tal fine fornisce i seguenti dati:

- 1) data di costituzione
- 2) estremi della iscrizione al registro delle imprese: n.
data prov. (o copia della
ricevuta di richiesta di iscrizione)
- 3) capitale sociale versato
al
- 4) fideiussione
- 5) sede legale
- 6) sedi operative
- 7) cognome, nome e indirizzo del legale rappresentante
- 8) (per le coop.ve di produzione e lavoro) e' in possesso dei requi
siti previsti dall'art. 5, comma 2, lettera e) del decreto legis-
lativo 10 settembre 2003, n. 276
- 9) numero dei lavoratori dipendenti
- 10) numero di collaboratori a progetto
- 11) numero soci iscritti nel libro soci
- 12) socio sovventore (fondo mutualistico di cui agli artt. 11 e 12
della legge 31.1.92, n. 59).

Si dichiara che l'agenzia provvederà tempestivamente alla interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, attraverso il raccordo con uno o più nodi regionali, nei tempi e con le modalità stabilite dalla relativa normativa di attuazione.

Unitamente alla presente domanda si unisce la richiesta di iscrizione all'albo delle Agenzie per il lavoro, sezione I (art. 4, comma 1, lett. a), decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.)

Si allega la seguente documentazione:

(in duplice copia di cui una in originale od autentica)

- copia dell'atto costitutivo;
- copia dello statuto e delle eventuali successive modificazioni deliberate nonche' copia della richiesta di iscrizione di queste ultime, sino al giorno di presentazione della domanda;
- relazione dalla quale si evincano gli elementi richiesti dal DM emanato ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. c) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
- elenco nominativo degli amministratori, dei sindaci e dei direttori in carica, con l'indicazione degli amministratori e dirigenti che hanno la rappresentanza dell'ente e delle altre persone che in forza di mandato generale hanno la firma sociale;
- certificato di nascita e certificato generale, rilasciato dal casellario giudiziale, degli amministratori, dei direttori generali e dei dirigenti muniti di rappresentanza;
- documentazione attestante la disposizione della fideiussione bancaria o assicurativa di cui all'art. 5, comma 2), lett. c) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
- certificato di iscrizione al registro delle imprese di cui al DPR 7.12.1985, n. 581, rilasciato in data non anteriore a 3 mesi ovvero copia della ricevuta di richiesta di iscrizione.

Data

FIRMA AUTENTICA
DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
(ai sensi dell'art. 20
della legge 4/1/1968, n. 15)

Note

- compilare a macchina o a carattere stampatello
- la domanda deve essere presentata in duplice copia, di cui un originale in bollo.

SCHEMA DI DOMANDA
di iscrizione all'Albo delle Agenzie per il Lavoro
Sezione I

AL MINISTERO LAVORO E P.S.

DIR. GEN. IMPIEGO
Via Forno, 8
00192 Roma

L'Agenzia per il Lavoro con sede
in Comune di
Provincia di Regione
Stato

Chiede

di essere iscritta all'Albo delle Agenzie per il Lavoro, Sezione I, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

La presente domanda viene allegata alla richiesta di autorizzazione a tempo indeterminato alla somministrazione di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 86, comma 6, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Data

FIRMA AUTENTICA
DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
(ai sensi dell'art. 20
della legge 4/1/1968, n. 15)

Note

- Compilare a macchina o a carattere stampatello
- La domanda deve essere presentata in duplice copia, di cui un originale in bollo.

MODULO DI RICHIESTA
di autorizzazione a tempo indeterminato alla
intermediazione di lavoro per agenzie private di mediazione
autorizzate a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 10
del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469

AL MINISTERO DEL LAVORO E P.S.

DIR. GEN. IMPIEGO
Via Fornovo 8
00192 Roma

L'Agenzia per il Lavoro,
in possesso di autorizzazione a tempo indeterminato per l'attivita'
di mediazione tra domanda e offerta di lavoro n....., ai sensi
dell'articolo 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469,
con sede in Comune di,
Provincia di....., Regione,
Stato

Chiede

l'autorizzazione a tempo indeterminato alla intermediazione ai
sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276.

A tal fine fornisce i seguenti dati:

- 1) data di costituzione
- 2) estremi della iscrizione al registro delle imprese: n.
data prov. (o copia
della ricevuta di richiesta di iscrizione)
- 3) capitale sociale versato,
al
- 4) sede legale
- 5) Sedi operative
- 6) cognome, nome e indirizzo del legale rappresentante
- 7) numero dei lavoratori dipendenti
- 8) numero di collaboratori a progetto
- 9) numero soci iscritti nel libro soci

Si dichiara che l'agenzia provvedera' tempestivamente alla
interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro di cui
all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
attraverso il raccordo con uno o piu' nodi regionali, nei tempi e con
le modalita' stabilite dalla relativa normativa di attuazione.

Unitamente alla presente domanda si unisce la richiesta di
iscrizione all'albo delle Agenzie per il lavoro, sezione III (art. 4,
comma 1, lett. c), decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.)

Si allega la seguente documentazione

- a) atto costitutivo e statuto dell'Agenzia;
- b) elenco nominativo degli amministratori, dei sindaci e dei
direttori in carica, con l'indicazione degli amministratori e
dirigenti che hanno la rappresentanza dell'Agenzia e delle altre
persone che in forza di mandato generale hanno la firma sociale;
- c) certificato di nascita e certificato generale, rilasciato dal
casellario giudiziale, degli amministratori, dei direttori
generali e dei dirigenti muniti di rappresentanza;
- d) relazione dalla quale si evincano gli elementi richiesti dal
DM emanato ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. c)
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
- e) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio o ricevuta di
richiesta di iscrizione per i soggetti tenuti alla stessa;
- f) relazione tecnica comprovante che il capitale versato e' non
inferiore a 50.000 Euro.

Data

FIRMA AUTENTICA
DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
(ai sensi dell'art. 20
della legge 4/1/1968, n. 15)

Note

- compilare a macchina o a carattere stampatello
- la domanda deve essere presentata in duplice copia, di cui un
originale in bollo.

SCHEMA DI DOMANDA
di iscrizione all'Albo delle Agenzie per il Lavoro
Sezione III

AL MINISTERO LAVORO E P.S.

DIR. GEN. IMPIEGO
Via Fornovo, 8
00192 Roma

L'Agenzia per il Lavoro con sede
in Comune di
Prov. di Regione
Stato

Chiede

di essere iscritta all'Albo delle Agenzie per il Lavoro, Sezione
III, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276.

La presente domanda viene allegata alla richiesta di
autorizzazione a tempo indeterminato alla intermediazione, ai sensi e
per gli effetti di cui all'art. 86, comma 6, del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276. Data

FIRMA AUTENTICA
DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
(ai sensi dell'art. 20
della legge 4/1/1968, n. 15)

Note

- Compilare a macchina o a carattere stampatello
- La domanda deve essere presentata in duplice copia, di cui un
originale in bollo.

MODULO DI RICHIESTA
 di autorizzazione provvisoria allo svolgimento
 di tutte le attività di somministrazione
 di lavoro, per le società di fornitura
 di lavoro temporaneo autorizzate
 provvisoriamente ai sensi dell'articolo 2
 della legge 24 giugno 1997, n. 196
 (Art. 86, comma 6, del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276)

AL MINISTERO DEL LAVORO E P.S.
 DIR. GEN. IMPIEGO
 Via Fornovo, 8
 00192 Roma

L'Agenzia per il Lavoro, in possesso
 di autorizzazione provvisoria per la fornitura di lavoro temporaneo
 n., ai sensi dell'articolo 2
 della legge 24 giugno 1997, n. 196, con sede in
 Comune di Provincia di
 Regione Stato

Chiede

l'autorizzazione provvisoria allo svolgimento di tutte le
 attività di somministrazione di cui all'art. 20 del decreto
 legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ai sensi e per gli effetti di
 cui all'art. 86, comma 6, del decreto legislativo medesimo.
 A tal fine fornisce i seguenti dati:

- 1) data di costituzione
- 2) estremi della iscrizione al registro delle imprese: n.
 data prov. (o copia della
 ricevuta di richiesta di iscrizione)
- 3) capitale sociale versato
 al
- 4) deposito cauzionale
- 5) sede legale
- 6) sedi operative
- 7) cognome, nome e indirizzo del legale rappresentante
- 8) (per le cooperative di produzione e lavoro) e' in possesso dei
 requisiti previsti dall'art. 5, comma 2, lettera e) del decreto
 legislativo 10 settembre 2003, n. 276
- 9) numero dei lavoratori dipendenti
- 10) numero di collaboratori a progetto
- 11) numero soci iscritti nel libro soci
- 12) socio sovventore (fondo mutualistico di cui agli artt. 11 e 12
 della legge 31.1.92, n. 59)

Si dichiara che l'agenzia provvederà tempestivamente alla
 interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro di cui
 all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
 attraverso il raccordo con uno o più nodi regionali, nei tempi e con
 le modalità stabilite dalla relativa normativa di attuazione.

Unitamente alla presente domanda si unisce la richiesta di
 iscrizione all'albo delle Agenzie il lavoro, sezione I (art. 4, comma
 1, lett. a), decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.)

Si allega la seguente documentazione:

(in duplice copia di cui una in originale od autentica)

- copia dell'atto costitutivo;
- dello statuto e delle eventuali successive modificazioni
 deliberate nonche' copia della richiesta di iscrizione di queste
 ultime, sino al giorno di presentazione della domanda;
- relazione dalla quale si evincano gli elementi richiesti dal
 DM emanato ai sensi dell'art. 5, comma 1,
 lett. c) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
- elenco nominativo degli amministratori, dei sindaci e dei
 direttori in carica, con l'indicazione degli amministratori e
 dirigenti che hanno la rappresentanza dell'ente e delle altre
 persone che in forza di mandato generale hanno la firma sociale;
- certificato di nascita e certificato generale, rilasciato dal
 casellario giudiziale, degli amministratori, dei direttori
 generali e dei dirigenti muniti di rappresentanza;
- documentazione attestante la disposizione del deposito cauzionale
 di cui all'art. 5, comma 2, lett. c) del decreto legislativo
 10 settembre 2003, n. 276;
- certificato di iscrizione al registro delle imprese di cui al DPR
 7.12.1985, n. 581, rilasciato in data non anteriore a 3 mesi
 ovvero copia della ricevuta di richiesta di iscrizione.

Data

FIRMA AUTENTICA
 DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
 (ai sensi dell'art. 20
 della legge 4/1/1968, n. 15)

Note

- compilare a macchina o a carattere stampatello
- la domanda deve essere presentata in duplice copia, di cui un
 originale in bollo.

SCHEMA DI DOMANDA
di iscrizione all'Albo delle Agenzie per il Lavoro
Sezione I

AL MINISTERO LAVORO E P.S.

DIR. GEN. IMPIEGO
Via Fornovo, 8
00192 Roma

L'Agenzia per il Lavoro con sede
in Comune di
Prov. di Regione
Stato

Chiede

di essere iscritta all'Albo delle Agenzie per il Lavoro, Sezione I, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

La presente domanda viene allegata alla richiesta di autorizzazione provvisoria alla somministrazione di lavoro ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 86, comma 6, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Data

FIRMA AUTENTICA
DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
(ai sensi dell'art. 20
della legge 4/1/1968, n. 15)

Note

- Compilare a macchina o a carattere stampatello
- La domanda deve essere presentata in duplice copia, di cui un originale in bollo.